

9431

Messaggio
del Consiglio federale all'Assemblea federale
per l'approvazione del protocollo di proroga dell'accordo
internazionale del 1962 sul grano

(Del 22 aprile 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci preghiamo di presentarvi un messaggio concernente un disegno di decreto federale per l'approvazione del protocollo di proroga dell'accordo internazionale del 1962 sul grano, raccomandato dal Consiglio internazionale del grano, il 22 novembre 1965, a Londra, ed aperto alla firma il 4 aprile 1966 a Washington.

I

La validità dell'accordo internazionale sul grano, concluso il 10 marzo 1962 a Ginevra e da voi approvato con il decreto federale del 25 settembre 1962 (RU 1963, 69), scaduta il 31 luglio 1965, è stata prorogata fino al 31 luglio 1966 mediante decreto federale del 25 giugno 1965 (RU 1965, 513 - B XVII A 2).

Poichè non sono ancora adempiute le condizioni per sostituire l'attuale accordo con uno nuovo oppure con uno che concerna tutto il settore dei cereali, come inteso giusta il Kennedy Round in seno al GATT, il Consiglio internazionale del grano, nella seduta del 22 novembre 1965, è giunto alla conclusione di raccomandare ai propri membri l'ulteriore proroga d'un anno dell'accordo del 1962. Per tale scopo è stato allestito un protocollo che deve essere approvato, rispettivamente ratificato, dai governi interessati. Il termine per convocare la seduta speciale del Consiglio internazionale del grano, qualora, sorgendo delle contestazioni, si fosse dovuta riesaminare la proposta di proroga, è scaduto inutilizzato il 15 febbraio.

II

Nel messaggio del 6 aprile 1965 per l'approvazione del protocollo di proroga dell'accordo internazionale del grano è stato detto che parecchie organizzazioni internazionali consideravano utile un accordo del grano di portata addirittura mondiale. Il gruppo dei cereali del GATT, incaricato

di trattare tale questione, non è tuttavia ancora riuscito a ultimare la preparazione, poichè un accordo di portata mondiale implica dei problemi che devono essere trattati a fondo e i ritardi manifestatisi nell'ambito del Kennedy Round si ripercuotono anche sulle trattative in questione.

In mancanza d'un accordo mondiale, si sarebbe potuto, in teoria, avviare trattative per un nuovo accordo di portata analoga al vecchio, ma, in pratica, il Consiglio internazionale del grano ha preferito desistervi, nell'attesa che s'abbiano a terminare i negoziati del GATT in materia d'accordo mondiale. Restava dunque all'infuori della proroga pura e semplice del vecchio accordo, solo una terza possibilità, quella di lasciar cadere ogni vincolo convenzionale dopo il 31 luglio 1966; questa soluzione è stata però esplicitamente rifiutata, perchè incompatibile con la tendenza alla cooperazione internazionale intesa a disciplinare il mercato dei prodotti primi più importanti, e si è deciso quindi di ricorrere alla proroga.

La proroga proposta è, come la prima già realizzata, della durata d'un anno. Parecchi Stati membri, fra cui la Svizzera, avrebbero preferito una proroga biennale per poter disporre di maggior tempo nella sostituzione dell'accordo in questione secondo il criterio mondiale innanzi enunciato. Tuttavia gli Stati grandi esportatori sono del parere che stante le attuali condizioni del mercato mondiale, l'accordo nel suo tenore vigente non possa essere prorogato per più d'un anno. Dobbiamo perciò concludere che, se nell'ambito del Kennedy Round non si giungerà, entro la fine del 1967, a un nuovo accordo globale, bisognerà avviare le trattative per la completa revisione del vecchio accordo sul grano.

III

La Svizzera è interessata alla proroga dell'accordo del 1962, affinché sia mantenuta la collaborazione internazionale in materia di cereali. Questa è pure la ragione per cui partecipa ai lavori del gruppo del grano creato in seno al GATT.

Il testo dell'accordo del 1962 è stato allegato al messaggio del 4 giugno 1962 concernente la ratificazione del medesimo. Desistiamo perciò da un nuovo commento. Attualmente hanno firmato l'accordo dieci paesi esportatori e trentotto paesi importatori. Il protocollo di proroga per un ulteriore anno è aperto alla firma a Washington dal 4 al 29 aprile 1966; gli strumenti d'accettazione o d'approvazione dovranno essere depositati entro il 15 luglio 1966. Dall'andamento delle deliberazioni in seno al Consiglio del grano si può senz'altro inferire che il protocollo sarà firmato dai principali paesi importatori ed esportatori, in modo che la maggioranza dei due terzi, prevista per l'entrata in vigore dell'accordo a contare dal 1° agosto 1966, sarà sicuramente raggiunta. Il nostro ambasciatore a Washington l'ha firmato, con riserva di ratifica, il 4 aprile 1966. Poichè non è ancora trascorso il termine

per la firma, all'atto delle deliberazioni sul presente messaggio vi comunicheremo la lista degli Stati firmatari.

I diritti e i doveri che derivano dall'accordo del 1962 sono stati trasferiti agli importatori e ai mugnai commerciali, in virtù del nostro decreto del 13 luglio 1962 concernente l'esecuzione dell'accordo internazionale sul grano (RU 1962, 875-A XVI B). La durata di validità di questo decreto non essendo limitata, esso potrà rimanere applicabile anche dopo la proroga dell'accordo.

Visto quanto precede, vi raccomandiamo di adottare l'allegato disegno di decreto federale che approva il protocollo di proroga dell'accordo internazionale del 1962 sul grano.

La pertinente base costituzionale è data dall'articolo 8 della Costituzione federale, secondo cui la Confederazione ha il diritto di stipulare trattati con gli Stati esteri. La competenza dell'Assemblea federale si fonda sull'articolo 85, numero 5. L'accordo, dovendo essere prorogato solamente per un anno, non cade sotto il referendum previsto dall'articolo 89, capoverso 4.

Confidiamo che vorrete accettare, onorevoli signori, Presidente e Consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione.

Berna, 22 aprile 1966.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il Presidente della Confederazione:

Schaffner

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser

Messaggio del Consiglio Federale all'Assemblea federale per l'approvazione del protocollo di proroga dell'accordo internazionale del 1962 sul grano (Del 22 aprile 1966)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1966
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	17
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	9431
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	28.04.1966
Date	
Data	
Seite	564-566
Page	
Pagina	
Ref. No	10 155 740

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.